



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. 2
Art. 2 – Presupposto impositivo	pag. 2
Art. 3 – Agevolazioni ed equiparazione all'abitazione principale	pag. 2
Art. 4 – Ulteriori agevolazioni	pag. 2
Art. 5 – Condizioni per usufruire di agevolazioni	pag. 2
Art. 6 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	pag. 3
Art. 7 – Aree fabbricabili divenute inedificabili	pag. 3
Art. 8 – Versamenti effettuati da un contitolare	pag. 3
Art. 9 – Limite di esenzione per versamenti e rimborsi	pag. 3
Art. 10 – Interessi per la riscossione ed il rimborso	pag. 4
Art. 11 – Rimborsi e compensazioni	pag. 4
Art. 12 – Incentivi per l'attività di controllo	pag. 4
Art. 13 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento	pag. 4
Art. 14 – Accertamento con adesione del contribuente	pag. 4
Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento	pag. 4

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria , istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;.

Art. 3 – Agevolazioni ed equiparazione all'abitazione principale

1. Vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - l'unità immobiliare concessa in comodato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 4 – Ulteriori agevolazioni

Le unità immobiliari locate a canone concordato (Art. 2 Comma 3 L.431/98) con contratto regolarmente registrato a persona fisica che risiede anagraficamente e dimora nell'immobile stesso, beneficiano dell'aliquota per abitazione principale.

Art. 5 – Condizioni per usufruire di agevolazioni

1. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 3 e 4 e di ogni altra ulteriore agevolazione deliberata dal Comune o stabilita dalla normativa vigente, i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste. La mancata presentazione dell'autocertificazione, entro i termini di cui al successivo comma, non dà diritto in alcun caso alla concessione delle agevolazioni.
2. L'autocertificazione deve essere consegnata o spedita entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno nel quale si sono verificate le condizioni. La dichiarazione si ritiene valida per l'anno di imposta in cui viene presentata e per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni nei dati ed elementi riportati. Le agevolazioni non possono essere attribuite in assenza di autocertificazione e per i periodi antecedenti la presentazione della stessa.

Art. 6 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

2. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, l'Ente con proprio atto determina per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
4. Le deliberazioni di cui al precedente comma, già adottate dall'Ente e riferite all'imposta comunale sugli immobili si ritengono applicabili anche ai fini dell'Imposta municipale propria.

Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili successivamente al pagamento dell'imposta, a seguito di varianti definitive agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure a seguito dell'introduzione di vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, il funzionario responsabile, su richiesta dell'interessato, dispone il rimborso dell'imposta pagata.
2. Il diritto al rimborso non è riconosciuto qualora vi sia stata, o sia in atto, un'utilizzazione edificatoria per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate, sia che tale utilizzazione venga effettuata in forza di titolo abilitativo edilizio o che si tratti di utilizzazione abusiva, ed in quest'ultimo caso si prescinde dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Qualora lo stralcio dell'area dagli strumenti urbanistici venga effettuata su istanza del contribuente, il funzionario responsabile in base a richiesta dello stesso predispose il rimborso dell'imposta dovuta e versata nel periodo intercorrente dalla presentazione dell'istanza all'accoglimento della stessa da parte dell'Amministrazione con apposita deliberazione di modifica degli strumenti urbanistici e sulla base di quanto indicato al comma 3.

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 9 – Limite di esenzione per versamenti e rimborsi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi Euro 12,00.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00, comprensivi degli interessi.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 10 – Interessi per la riscossione ed il rimborso

1. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 11 - Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione degli importi a debito con quelli a credito con il Comune.

Art. 12 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Ai fini del potenziamento dell'attività di controllo, la Giunta Comunale con proprio atto può destinare una parte degli introiti derivanti dalla lotta all'evasione alla costituzione di un fondo per incentivi al personale che partecipa a tale attività e secondo le norme vigenti.

Art. 13 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per importi pari o superiori ad €. 1.500,00, entro il termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente dell'atto che accerta il credito del Comune, possono essere richieste da parte del debitore rateizzazioni dei pagamenti da effettuare a favore del Comune. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte e la domanda presentata all'Ente deve essere corredata della copia del documento che attesta l'avvenuto versamento della prima rata.
2. La rateizzazione non può essere concessa per periodi superiori ai 12 mesi. Nella richiesta di rateizzazione il contribuente dovrà indicare se i versamenti verranno effettuati con cadenza mensile o trimestrale.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.
4. Sulle somme rateizzate verranno calcolati gli interessi al tasso legale da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del comune.
5. Qualora ad una delle scadenze non venga pagata anche una sola rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. il debitore decade dal beneficio delle sanzioni ridotte;
 - c. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - d. l'importo non può più essere rateizzato.
6. Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.
7. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore ad €. 15.000,00, le rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 14 – Accertamento con adesione del contribuente

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente così come previsto dal D.Lgs 218 del 19 giugno 1997.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.